

CIMOP

Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata

STATUTO

Approvato dal Congresso Nazionale

di Bari del 21 maggio 2011

Titolo I°

Dichiarazioni Generali

Articolo 1

E' costituita la Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata (C.I.M.O.P.) intesa come sindacato unitario dei medici chirurghi e dei laureati in odontoiatria operanti nell'Ospedalità Privata, intendendo per Ospedalità Privata le Case di Cura propriamente dette o come tali configurabili, gli Istituti di ricerca a Carattere Scientifico, gli Istituti di riabilitazione, i Presidi Territorializzati, gli Ospedali Privati Classificati, le Residenze Sanitarie Assistite, e ogni istituto di ricovero diagnosi e cura anche a tipo Hospital Day purché di proprietà privata esclusiva o prevalente.

Articolo 2

La C.I.M.O.P. organizzazione libera, autonoma e apartitica persegue le seguenti finalità:

- a) promuove e sostiene l'unità di tutti i medici dell'Ospedalità Privata per una rappresentanza sindacale unitaria di tutta la categoria;
- b) coordina l'attività delle Sezioni Regionali, delle Sezioni Provinciali, le R.S.M. aziendali, sostenendone le azioni sindacali e rappresentative;
- c) promuove tutte le azioni sindacali e le iniziative atte a valorizzare e difendere la professione e la figura del medico dell'Ospedalità Privata con:
 - il sostegno e la difesa morale del medico;
 - la tutela delle rivendicazioni economiche e la stipula di accordi e contratti di lavoro; a tutti i livelli di trattativa: nazionale, regionale, aziendale;
 - l'incentivazione della qualificazione ed aggiornamento professionale e della ricerca scientifica;
 - la promozione del dialogo e del confronto con tutte le parti sociali avente per fine l'ottimizzazione dell'organizzazione sanitaria nazionale e regionale anche attraverso gli organi di informazione;
 - la ricerca di contatti con organizzazioni nazionali ed internazionali per una sempre maggiore affermazione del ruolo del medico dell'Ospedalità Privata nella società moderna;

- costituisce con altre associazioni mediche e sindacati medici giunte d'intesa per una più ampia difesa della professione.

Articolo 3

La C.I.M.O.P. rappresenta i propri iscritti e la categoria come sindacato unitario:

- a) presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, presso le Federazioni Regionali degli Ordini dei Medici, presso gli Ordini Provinciali dei Medici e presso le altre Associazioni e Sindacati Medici;
- b) presso gli Organi centrali e periferici delle Associazioni di proprietari di Istituzioni sanitarie private, oltre che presso le Istituzioni sanitarie private non costituite in associazione;
- c) presso tutte le Autorità centrali e periferiche di Governo, politiche, amministrative e sindacali e in tutti i casi in cui la sua rappresentanza è richiesta o necessaria;
- d) presso l'Unione Europea, gli stati che vi aderiscono ed anche presso ogni altra organizzazione nazionale e internazionale.

Articolo 4

La sede legale della C.I.M.O.P. è stabilita in Roma.

Titolo II°

Degli iscritti

Articolo 5

Possono iscriversi alla C.I.M.O.P. tutti i medici chirurghi e i laureati in odontoiatria che operano nell'Ospedalità Privata, purché non ricoprenti cariche ad ogni livello in altri Sindacati operanti nell'Ospedalità Privata o facciano parte di Associazioni di proprietari o siano amministratori di strutture sanitarie private. I componenti degli organi centrali e periferici previsti dal presente Statuto debbono in ogni caso sottoscrivere una dichiarazione in cui affermano di non essere proprietari o comproprietari o azionisti, direttamente o indirettamente tramite familiari, di strutture sanitarie private.

L'iscrizione alla C.I.M.O.P. è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Provinciale o in mancanza del Consiglio Direttivo Regionale territorialmente competente.

Articolo 6

Gli iscritti sono tenuti a ottemperare alle disposizioni statutarie e alle deliberazioni emanate dai competenti organi sindacali, nell'esercizio delle funzioni a essi attribuite.

Articolo 7

La qualifica d'iscritto cessa:

- per dimissione;
- per mancato pagamento delle quote associative, anche dopo ripetuti solleciti;
- per espulsione, deliberata dai competenti organi nazionali o regionali della C.I.M.O.P. in dipendenza di atti d'indisciplina sindacale, quando da essi derivi grave danno all'unità, all'efficienza e all'immagine della Confederazione.

Articolo 8

Possono aderire alla C.I.M.O.P., previa approvazione dell'Esecutivo Nazionale e susseguente regolare ratifica finale del Consiglio Direttivo Nazionale, i sindacati e le associazioni di medici chirurghi e laureati in odontoiatria operanti nell'Ospedalità Privata che ne facciano richiesta e ne accettino le presenti norme statutarie impegnandosi a versare i previsti contributi e confluiscano a tutti gli effetti nella C.I.M.O.P.

Titolo III°

Organi della Confederazione

Articolo 9

La Confederazione si articola in :

- a) Organi Centrali
- b) Organi Periferici

Titolo IV°

Organi Centrali

Articolo 10

Gli organi centrali della C.I.M.O.P. sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) l'Esecutivo Nazionale;
- d) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 11

Il Congresso Nazionale è costituito dai Consiglieri Regionali, regolarmente eletti dalle rispettive Assemblee Regionali.

E' consentito che i Consiglieri Regionali, impossibilitati a partecipare al Congresso, rilascino regolare delega assembleare scritta ad altri Consiglieri della stessa Sezione. Ogni Consigliere presente non può avere più di una delega.

Tutti gli iscritti alla C.I.M.O.P., in regola con le quote associative, possono partecipare al Congresso e prendere la parola, ma sono esclusi dalle operazioni di voto che sono riservate

ai componenti di diritto. Il Congresso è valido qualunque sia il numero dei componenti presenti purché siano rappresentate almeno tre Sezioni.

Articolo 12

Le attribuzioni del Congresso Nazionale sono:

- determinare l'indirizzo dell'azione politico-sindacale in rapporto agli scopi della Confederazione;
- discutere e deliberare in merito alla organizzazione della Confederazione;
- discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- deliberare con una maggioranza di almeno 2/3 di voti favorevoli, su eventuali proposte di modifica dello Statuto presentate da non meno di tre Sezioni Regionali, due mesi prima del Congresso all'Esecutivo Nazionale;
- eleggere a scrutinio segreto e con votazioni separate i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- deliberare con una maggioranza di almeno 2/3 sullo scioglimento della C.I.M.O.P. e la destinazione dei fondi residui.

Articolo 13

Il Congresso Nazionale è convocato:

- in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente Nazionale di intesa con l'Esecutivo Nazionale, con lettera raccomandata e/o posta elettronica e/o trasmissione via fax, almeno 60 giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede, il giorno e l'ora dei lavori;
- in via straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente Nazionale su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno tre componenti dell'Esecutivo Nazionale, con lettera raccomandata e/o posta elettronica e/o trasmissione via fax, inviata a tutte le Segreterie Regionali almeno 20 giorni prima della data della riunione e con motivato ordine del giorno e con indicazione della sede, giorno e ora di inizio dei lavori.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto:

- dai Segretari Regionali in carica, componenti di diritto;
- dai Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Direttivi Regionali tra i propri componenti in rapporto di 1 ogni 50 iscritti.

In caso di dimissioni il Consigliere Nazionale deve essere sostituito a cura della Sezione Regionale di appartenenza.

Articolo 15

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- attuare le direttive politico - sindacali ed organizzative deliberate dal Congresso Nazionale;
- provvedere alla ratifica o meno di accordi o contratti Nazionali, o integrativi regionali, provinciali o aziendali stipulati con le Istituzioni sanitarie private;
- provvedere alla convalida e al riconoscimento delle Sezioni Regionali che si vanno a costituire;
- deliberare in merito alla domanda di ammissione alla C.I.M.O.P. di associazioni sindacali mediche che ne facciano richiesta tramite le competenti Sezioni Regionali;

- stabilire l'entità e le modalità del pagamento della quota associativa nazionale e regionale;
- esaminare ed approvare il rendiconto preventivo annuale e il rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Segretario Amministrativo Nazionale;
- eleggere a scrutinio segreto e con votazioni separate i componenti l'Esecutivo Nazionale;
- per proposta del Segretario Nazionale esamina i rendiconti consuntivi inviati dalle Sezioni Regionali;
- decidere circa il rimborso delle spese ed eventuali indennità ai componenti degli Organi Centrali della Confederazione, compatibilmente con le esigenze di bilancio;
- deliberare a maggioranza di almeno 2/3 su richieste di aspettativa sindacale da parte di medici ricoprenti cariche sindacali, secondo quanto previsto all'art. 31 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di nominare Commissioni con poteri consultivi, che di volta in volta si rendessero necessarie per un migliore e più spedito funzionamento della C.I.M.O.P.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i rappresentanti C.I.M.O.P., qualora richiesto presso Istituzioni ed Enti pubblici o privati e dove altro sia necessario, nonché nel Consiglio di Amministrazione CAIMOP.

Tali rappresentanti, nel corso del proprio mandato, possono essere rimossi dall'incarico per proposta motivata dell'Esecutivo Nazionale, con delibera votata a maggioranza di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Nazionale d'intesa con il Segretario Nazionale, su richiesta di almeno tre componenti l'Esecutivo Nazionale o su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo il caso di comprovata gravità ed urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, ivi comprese le deleghe scritte ammesse solo nell'ambito di una stessa rappresentanza regionale. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente Nazionale o, in sua assenza del Segretario Nazionale, ha la prevalenza.

Articolo 17

L'Esecutivo Nazionale rappresenta collegialmente la Confederazione ed è composto da :

- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- tre Vicesegretari Nazionali (uno per l'Italia Settentrionale, uno per il Centro, uno per il Meridione e le Isole);
- il Segretario Amministrativo Nazionale;

eletti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale a scrutinio segreto e con votazioni separate, tenendo presente che in seno all'Esecutivo Nazionale non vi possono essere più di un rappresentante di una stessa Sezione Regionale; fa eccezione la carica di Segretario Amministrativo Nazionale. L'Esecutivo Nazionale può di volta in volta avvalersi della collaborazione di membri del Consiglio Direttivo Nazionale secondo le esigenze organizzative o consultive della Confederazione.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce di norma tre volte l'anno su convocazione del Presidente Nazionale d'intesa con il Segretario Nazionale, oppure ogni qual volta ne facciano richiesta almeno tre componenti. Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti

e se tra essi vi sia il Presidente Nazionale o il Segretario Nazionale. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale e in sua assenza del Segretario Nazionale ha la prevalenza.

In caso di dimissioni, o di sfiducia votata almeno da 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti di un componente l'Esecutivo Nazionale si procede a nuova nomina mediante votazione nella seduta successiva del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 18

L'Esecutivo Nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- esegue le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- tratta con il Governo, le Regioni, e altre organizzazioni pubbliche nazionali interessate, i problemi politico-sindacali riguardanti la categoria;
- tratta con Associazioni dei proprietari delle Istituzioni sanitarie private, tutti gli aspetti, morali, professionali ed economici inerenti l'applicazione e la stipula di accordi o contratti che regolano i rapporti coi medici operanti nelle strutture sanitarie di cui allo art. 1 del presente Statuto;
- prende e mantiene i contatti con tutte le organizzazioni sindacali nazionali, mediche e non, aventi problemi comuni con la Confederazione;
- formula proposte al Consiglio Direttivo Nazionale circa l'attuazione degli indirizzi sindacali;
- cura gli aspetti organizzativi della confederazione;
- provvede ad avviare tutte le possibili procedure finalizzate al recupero dei crediti nei confronti delle case di cura che risultassero morose nel versamento delle quote associative.

Articolo 19

Il Presidente Nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Confederazione e ne firma gli atti;
- è garante del rispetto dello Statuto;
- presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Esecutivo Nazionale;
- vigila sulla attuazione delle deliberazioni degli Organi centrali della C.I.M.O.P.;

In caso di impedimento del Segretario Nazionale provvede, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale, al deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri degli iscritti ricoprenti cariche a livello nazionale, qualora siano ravvisati atti di indisciplina sindacale o lesivi della immagine della Confederazione.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo del Presidente Nazionale le funzioni sono svolte dal Segretario Nazionale.

Articolo 20

Il Segretario Nazionale ha il compito di curare tutti gli aspetti organizzativi della Confederazione, di mantenere costanti contatti con tutti i membri degli Organi Centrali e Periferici della Confederazione, di curare la tenuta del registro dei verbali delle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale.

Il Segretario Nazionale opera in stretto contatto con il Presidente Nazionale e agisce collegialmente con i Vicesegretari Nazionali e con il Segretario Amministrativo Nazionale per l'attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale. In caso di assenza o d'impedimento temporaneo le funzioni del Segretario Nazionale sono svolte dal Vicesegretario Nazionale più anziano di età.

Assolve alle funzioni proprie del Presidente Nazionale in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

Ravvisando la necessità, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale, il Segretario Nazionale può commissariare le Sezioni Regionali che non ottemperino le disposizioni statutarie e non attuino le disposizioni dell'Esecutivo Nazionale. Su richiesta del Segretario Amministrativo Nazionale invita il Consiglio Direttivo Nazionale a discutere il bilancio consuntivo delle Sezioni Regionali.

D'intesa con l'Esecutivo Nazionale provvede al deferimento al Collegio Nazionale dei Proibiviri degli iscritti ricoprenti cariche a livello nazionale, qualora siano ravvisati atti di indisciplina sindacale o lesivi dell'immagine della Confederazione.

Articolo 21

I Vicesegretari Nazionali concorrono collegialmente con il Segretario Nazionale all'attuazione dei compiti della Segreteria Nazionale e collaborano con il Segretario stesso alle incombenze ad esso affidate. In particolare i Vicesegretari Nazionali coordinano l'attività del Sindacato nelle rispettive zone di pertinenza geografica curando altresì l'informazione e l'organizzazione.

Articolo 22

Il Segretario Amministrativo Nazionale ha i seguenti compiti:

- cura la tenuta dei libri contabili della Confederazione;
- provvede a comunicare alle amministrazioni delle strutture sanitarie l'entità e le modalità di pagamento delle quote associative dei medici iscritti e le eventuali variazioni;
- provvede alla riscossione delle quote di iscrizione alla Confederazione inviate direttamente dalle amministrazioni delle case di cura per i medici dipendenti o a rapporto di lavoro di tipo libero-professionale;
- provvede alla riscossione delle quote di iscrizione alla Confederazione eventualmente inviate direttamente solo dai medici con rapporto di lavoro di tipo libero-professionale, che ne facciano richiesta;
- provvede all'invio alle Sezioni Regionali delle quote, ripartite in rapporto al numero degli iscritti di ciascuna regione;
- provvede all'invio alle segreterie regionali dell'elenco degli iscritti in regola con le quote associative;
- riceve dai Segretari Amministrativi Regionali il rendiconto annuale;
- ha l'obbligo di segnalare all'Esecutivo Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali situazioni di morosità, inadempienze o comportamenti scorretti delle amministrazioni delle case di cura;
- provvede a redigere annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ed il bilancio preventivo entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo;
- provvede al pagamento delle spese di competenza della Confederazione;
- provvede all'apertura di conti correnti presso banche e/o amministrazioni postali, con facoltà di delega.

Articolo 23

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, è composto di tre membri eletti dal Congresso Nazionale. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ed eleggono al proprio interno il Presidente. Essi non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo Nazionale.

I componenti del Collegio, qualora ne sia richiesta la presenza, possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale, ma senza diritto di voto.

Articolo 24

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha le seguenti attribuzioni:

- controllare in qualsiasi momento l'andamento del bilancio della Confederazione e la regolarità amministrativa della Segreteria Amministrativa Nazionale;
- riferire annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale e ogni triennio al Congresso Nazionale, il risultato della sua opera, proponendo o meno l'approvazione del bilancio predisposto dal Segretario Amministrativo Nazionale.

Articolo 25:

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ed eleggono al proprio interno il Presidente.

Articolo 26

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni:

- esaminare e giudicare in prima istanza eventuali atti di indisciplina sindacale e qualsiasi atto lesivo degli interessi, della dignità e dell'immagine della Confederazione di cui si siano resi responsabili i componenti degli Organi Centrali della C.I.M.O.P., su deferimento del Segretario Nazionale, o in caso d'impedimento di questi, del Presidente Nazionale;
- esaminare e giudicare in seconda istanza, su ricorso, avverso deliberazioni dei Collegi dei Probiviri Regionali, atti di indisciplina degli iscritti, di disgregazione delle Sezioni Regionali e qualsiasi atto lesivo degli interessi e della dignità della Confederazione.

I provvedimenti che il Collegio può adottare sono:

- l'assoluzione;
- il richiamo;
- la diffida;
- la censura;
- la sospensione;
- l'espulsione dalla Confederazione.

Le deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 27

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere sostituiti su designazione delle Sezioni Regionali.

I membri dell'Esecutivo Nazionale possono essere sostituiti durante l'espletamento del loro mandato triennale per dimissioni o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

I membri dei suddetti organi possono essere sostituiti durante il triennio. In caso di carenza, per qualsiasi ragione, di uno o più membri, si procederà alla sostituzione cooptando quelli che nelle elezioni loro riguardanti hanno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. Non possono ricoprire cariche elettive negli Organi Centrali e Periferici della Confederazione gli iscritti che abbiano comunque cessato definitivamente il proprio rapporto di lavoro.

Titolo v^o

Organi periferici
della Confederazione

Articolo 28

La C.I.M.O.P. si articola perifericamente in:

- Sezioni Regionali;
 - Sezioni Provinciali;
 - Rappresentanze Sindacali Mediche Aziendali;
- che si reggono e funzionano secondo le norme ed i principi dello Statuto della Confederazione.

Articolo 29:

Le Sezioni Regionali hanno il compito di:

- promuovere, organizzare e coordinare nell'ambito del proprio territorio le Sezioni Provinciali e, in mancanza di alcune di queste, le relative Rappresentanze Sindacali Mediche Aziendali;
- mantenere i rapporti con gli organi centrali della Confederazione perseguendone le stesse finalità.

E' facoltà delle Sezioni Regionali intraprendere per questioni regionali o provinciali, azioni sindacali autonome, previo parere favorevole dell'Esecutivo Nazionale, che, in tal caso, si impegna a fornire aiuto ed assistenza nei modi ritenuti più opportuni.

Articolo 30

Gli organi delle Sezioni Regionali sono:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- l'Esecutivo Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Probiviri;

Articolo 31

L'Assemblea Regionale è costituita dagli iscritti alla C.I.M.O.P. delle rispettive Regioni, in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea Regionale ha le seguenti attribuzioni:

- discutere gli indirizzi e le direttive generali di politica sindacale, purché non in contrasto con le direttive nazionali;
- deliberare in ordine a problemi organizzativi regionali;
- discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- approvare il rendiconto consuntivo regionale;
- eleggere a scrutinio segreto e con votazioni separate i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Regionale dei Proviviri.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta del Segretario Regionale, o in caso di suo impedimento, del Vicesegretario, o di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo Regionale. Le convocazioni devono essere effettuate dal Segretario Regionale con comunicazione scritta inviata a tutti gli iscritti con specifico ordine del giorno e con almeno 15 giorni di anticipo, salvo comprovati motivi di urgenza. Tutti gli iscritti partecipanti all'Assemblea Regionale hanno diritto di parola e di voto. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 32

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto:

da un Consigliere Regionale eletto dall'Assemblea Regionale ogni 20 iscritti e successivamente per frazioni pari o superiori a 10 iscritti;

dai Segretari Provinciali che ne fanno parte di diritto.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Regionale sono:

- attuare le disposizioni emanate dagli Organi Centrali della Confederazione;
- attuare le direttive e le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- promuovere iniziative o provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dallo Statuto della Confederazione;
- deliberare sugli impegni di spesa e delle eventuali entrate;
- approvare annualmente il rendiconto consuntivo della Sezione;
- eleggere, a scrutinio segreto e con votazioni separate, i componenti l'Esecutivo Regionale;
- eleggere, nel proprio seno i Consiglieri Nazionali in proporzione di uno ogni 50 iscritti, oltre il Segretario Regionale, componente di diritto;
- nominare i propri rappresentanti presso enti e/o istituzioni regionali.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce di norma due volte all'anno e tutte le volte che il Segretario Regionale lo ritenga opportuno, o in caso di suo impedimento, su richiesta del Vicesegretario Regionale, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce a cura del Vicesegretario Regionale, entro 15 giorni in caso di dimissioni del Segretario Regionale per procedere alla sua nuova elezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide qualunque sia il numero dei presenti; le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Regionale.

Articolo 33

L'Esecutivo Regionale è composto da:

- il Segretario Regionale;
- il Vicesegretario Regionale;
- il Segretario Amministrativo Regionale;

eletti a scrutinio segreto e con votazioni separate dal consiglio direttivo regionale.

L'Esecutivo Regionale ha i seguenti compiti:

- rappresenta la C.I.M.O.P. a tutti gli effetti in sede regionale nonché in sede provinciale ed aziendale laddove non è possibile istituire i relativi organi statutari;
 - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Direttivo Regionale, nonché le disposizioni degli Organi Centrali della C.I.M.O.P.;
 - tratta collegialmente con gli organismi regionali pubblici interessati i problemi sindacali riguardanti la categoria;
 - mantiene contatti con le organizzazioni sindacali regionali (mediche e non) aventi problemi in comune con la Confederazione;
 - tratta collegialmente con i rappresentanti delle Associazioni datoriali tutti gli aspetti morali, professionali inerenti l'attività svolta nella struttura sanitaria nonché l'applicazione di accordi o contratti nazionali;
 - cura l'organizzazione delle strutture periferiche regionali a norma di quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto;
- secondo le esigenze l'Esecutivo Regionale può di volta in volta cooptare dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 34

Il Segretario Regionale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale della C.I.M.O.P. e la rappresenta a livello regionale e laddove non esistono Sezioni Provinciali o Rappresentanze Sindacali Mediche Aziendali anche a livello locale ed aziendale. In caso di impedimento o di assenza le funzioni del Segretario Regionale sono svolte dal Vicesegretario Regionale.

Il Segretario Regionale:

- cura la tenuta del registro dei verbali delle Assemblee Regionali e del Consiglio Direttivo Regionale;
- provvede con cadenza triennale alla convocazione dell'Assemblea Regionale degli iscritti per procedere al rinnovo degli incarichi previsti dal presente Statuto;
- ha l'obbligo di trasmettere alla Segreteria Nazionale i risultati delle elezioni triennali per il rinnovo delle cariche;
- può commissariare, ravvisandone la necessità, le Sezioni Provinciali, sentito il Consiglio Direttivo Regionale e, ove se ne ravvisino gli estremi, d'intesa con l'Esecutivo Regionale, provvede al deferimento degli iscritti al Collegio Regionale dei Probiviri.

Il Vicesegretario Regionale concorre con il Segretario Regionale all'attuazione dei compiti della Segreteria Regionale. Il Vicesegretario Regionale sostituisce il Segretario Regionale nei casi di assenza o di impedimento.

Il Segretario Amministrativo Regionale ha i seguenti compiti:

- cura la tenuta dei libri contabili della Sezione;
- provvede alla ricezione delle quote di competenza inviate dalla Segreteria Amministrativa Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto;
- provvede a redigere annualmente il rendiconto consuntivo della Sezione Regionale da sottoporre all'esame del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed inviarlo alla Segreteria Nazionale;
- provvede al pagamento delle spese di competenza della Sezione;
- provvede all'apertura e chiusura di conti correnti presso banche e/o amministrazioni postali, con facoltà di delega.

Articolo 35

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Regionale. Il Presidente del Collegio è il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha le seguenti attribuzioni:

- controllare in qualsiasi momento l'andamento del bilancio regionale e la regolarità contabile della Segreteria Amministrativa Regionale;
- riferire annualmente al Consiglio Direttivo Regionale il risultato della sua opera, proponendo o meno l'approvazione del rendiconto predisposto dal Segretario Amministrativo Regionale. I membri del Collegio non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo Regionale; possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, ma senza diritto di voto, qualora ne sia richiesta la presenza.

Articolo 36

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Regionale. Il Presidente del Collegio è il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio Regionale dei Probiviri ha il compito di:

- esaminare e giudicare eventuali atti di indisciplina o atti lesivi degli interessi e dignità della C.I.M.O.P. compiuti dai singoli iscritti alla Sezione;
- esaminare i casi di eventuale incompatibilità di iscrizioni alla C.I.M.O.P.

I provvedimenti che il Collegio può adottare sono:

- l'assoluzione;
- il richiamo;
- la diffida;
- la censura;
- la sospensione;
- la espulsione dalla Confederazione.

Avverso le delibere del Collegio Regionale dei Probiviri è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo Regionale. I membri possono prendere parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, ma senza diritto di voto, qualora ne sia richiesta la presenza.

Articolo 37

I membri del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri dei suddetti organi possono essere sostituiti durante il triennio solamente per dimissioni. In caso di carenza, per qualsiasi ragione, di uno o più membri dei suddetti organi si procederà alla sostituzione cooptando quelli che nelle elezioni loro riguardanti hanno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. I membri dell'Esecutivo Regionale possono essere sostituiti durante l'espletamento del loro mandato triennale per dimissioni o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Articolo 38

Fermo restando che la sede legale della Confederazione è quella prevista dall'art. 4 del presente Statuto, la sede operativa della Sezione Regionale è, di norma, quella ove risiede il Segretario Regionale in carica.

Articolo 39

La costituzione di Sezioni Provinciali della C.I.M.O.P. è prerogativa del Consiglio Direttivo Regionale, che ne valuterà l'opportunità in relazione al progetto di organizzazione e sviluppo del sindacato sul territorio regionale.

Le Sezioni Provinciali hanno il compito di:

- organizzare, coordinare le Rappresentanze Sindacali Mediche Aziendali;
- mantenere i contatti con le rispettive Sezioni Regionali.

Condizione necessaria per la formazione di una sezione Provinciale è che sia composta da almeno 10 iscritti salvo deroghe approvate dall'Esecutivo Nazionale.

Articolo 40

Gli organi della Sezione Provinciale sono:

1) l'Assemblea Provinciale composta dagli iscritti alla Confederazione operanti nella provincia ed in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea Provinciale ha le seguenti attribuzioni:

- discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- eleggere a scrutinio, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale ed il Segretario Provinciale.

L'Assemblea Provinciale si riunisce, in via ordinaria, ogni anno e, in via straordinaria, in qualsiasi momento su richiesta del Segretario Provinciale o di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Segretario Provinciale con lettera inviata a tutti gli iscritti con specifico ordine del giorno e con almeno 30 giorni di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza.

L'Assemblea Provinciale è valida qualunque sia il numero dei presenti.

2) il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da:

- un Consigliere Provinciale eletto dalla Assemblea Provinciale a scrutinio segreto ogni 10 iscritti;
- dai delegati aziendali che ne fanno parte di diritto.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono:

- attuare le direttive e le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale;
- attuare le disposizioni emanate dalla propria Sezione Regionale e dagli Organi Centrali della Confederazione;
- ratificare l'adesione dei nuovi iscritti a suo insindacabile giudizio e senza l'obbligo di motivazione;
- promuovere iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dallo Statuto della Confederazione;
- mantenere i rapporti con il locale Ordine Provinciale dei Medici e le organizzazioni sindacali Provinciali aventi problemi in comune con la Confederazione;
- segnalare al Collegio Regionale dei Probiviri eventuali atti di indisciplina da parte di iscritti per i provvedimenti di competenza.
- Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Segretario Provinciale lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge, a scrutinio segreto: Il Segretario, il

Vicesegretario ed il Tesoriere. Il Segretario Provinciale rappresenta in sede provinciale la Sezione Regionale a tutti gli effetti e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 41

Qualora in una regione sia costituita una sola Sezione Provinciale questa assume la connotazione statutaria di Sezione Regionale.

La normativa di cui al precedente comma ha valore solo fino alla costituzione di un'altra Sezione Provinciale nella medesima regione di appartenenza ed alla conseguente definitiva costituzione della Sezione Regionale.

Articolo 42

La Rappresentanza Sindacale Medica Aziendale:

- rappresenta in sede aziendale la C.I.M.O.P.;
- tutela gli interessi morali, professionali ed economici degli iscritti;
- vigila sulla corretta applicazione delle leggi e degli accordi o contratti stipulati dalla C.I.M.O.P.;
- svolge le funzioni previste dalla legge 20/05/1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori);
- mantiene i contatti tra gli iscritti ed il Segretario Provinciale e/o il Consiglio Direttivo regionale;
- sottopone al Consiglio Direttivo Provinciale e/o Regionale eventuali problemi sindacali aziendali non risolvibili in loco.

La Rappresentanza Sindacale Medica Aziendale è composta da un massimo di tre componenti per le strutture sanitarie fino a 15 medici,

La RSM Aziendale viene eletta, con cadenza triennale, dall'Assemblea degli iscritti alla C.I.M.O.P. operanti nelle stesse strutture.

La Rappresentanza Sindacale Medica Aziendale elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il delegato aziendale, che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale e che, insieme alla R.S.M. Aziendale, rappresenta la C.I.M.O.P. presso la A.S.L. di appartenenza.

In caso di più delegati aziendali nella stessa A.S.L. la C.I.M.O.P. sarà rappresentata presso la A.S.L. dal delegato aziendale con più iscritti.

Articolo 43

I membri del Consiglio Direttivo Provinciale e i membri delle Rappresentanze Sindacali Mediche Aziendali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri dei suddetti organi possono essere sostituiti durante il triennio solo per dimissioni. In caso di carenza, per qualsiasi ragione, di uno o più membri, si procederà alla sostituzione cooptando quelli che nelle elezioni loro riguardanti hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti. I membri della Segreteria Provinciale e della Rappresentanza Sindacale Medica Aziendale possono essere sostituiti durante l'espletamento del loro mandato triennale per dimissioni o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Assemblea degli iscritti della struttura sanitaria, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Titolo VI°

Dichiarazioni finali

Articolo 44

Nessun accordo o contratto di lavoro può essere stipulato autonomamente in sede regionale, provinciale, o aziendale. Eventuali contratti integrativi ad Accordi Nazionali o a Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro potranno essere stipulati in sede Provinciale o aziendale solo con la partecipazione di rappresentanti designati dalla Sezione Regionale; accordi o contratti integrativi a livello regionale potranno essere stipulati con la partecipazione di rappresentanti designati dalla Confederazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale sia per accordi aziendali, provinciali o regionali.

Articolo 45

Lo scioglimento della C.I.M.O.P. può avvenire soltanto per delibera del Congresso Nazionale che deciderà la destinazione dei fondi residui.

Articolo 46

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge e alla prassi democratica di assemblea.